

INTERNATIONALIS
STUDIO IURIS
CANONICI
PROMOVENDO

Consociatio

XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE

DIRITTO CANONICO E CULTURE GIURIDICHE

NEL CENTENARIO DEL *CODEX IURIS CANONICI* DEL 1917

a cura di Jesús Miñambres

EDUSC

CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO

DIRITTO CANONICO
E CULTURE GIURIDICHE
NEL CENTENARIO
DEL *CODEX IURIS CANONICI*
DEL 1917

Atti del XVI Congresso Internazionale
della Consociatio Internationalis Studio Iuris
Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017

Jesús Miñambres (a cura di)

EDUSC 2019

Prima edizione 2019

Il libro è stato realizzato con il contributo di
Banca Intesa San Paolo

Con il patrocinio di
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Consiglio Nazionale Forense

Enti organizzatori
Pontificia Università Lateranense
Pontificia Università della Santa Croce
Libera Università Maria Santissima Assunta
Pontificia Università Gregoriana
Pontificia Università Salesiana

Si ringraziano
Conferenza Episcopale Italiana
Banca Popolare di Milano

Impaginazione
Gianluca Pignalberi (in $\text{\LaTeX} 2\epsilon$)

© Copyright 2019 – ESC s.r.l.
Via Sabotino, 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-811-3

INDICE

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>Presentazione</i>	27
PAPA FRANCESCO	
<i>Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo</i>	31
CARD. PIETRO PAROLIN	
<i>Indirizzo di saluto XVI Congresso Internazionale Diritto Canonico e Culture Giuridiche</i>	35

RELAZIONI

CODIFICAZIONE PIANO-BENEDETTINA E CULTURE GIURIDICHE

MARIO CARVALE	
<i>La cultura giuridica alla base del Codex Iuris Canonici del 1917</i>	43
CARLO FANTAPPIÈ	
<i>Vantaggi e limiti della codificazione del 1917</i>	63
1. Il Codice del 1917 come risposta alle sfide della Modernità	64
2. Guadagni e perdite della codificazione	67
2.1. Prospettiva tecnico-giuridica	67
2.2. Prospettiva politico-istituzionale	72
2.3. Prospettiva pastorale e teologica	74
3. Lo “spirito” del Codice pio-benedettino	77
4. Il diritto canonico “alla prova” del Codice	79
4.1. La difesa conservativa del Codice	81
4.2. Il mito del Codice eterno	83
4.3. Gli effetti sul sistema delle fonti	86

INDICE

5. Conclusioni	90
----------------------	----

PETER LANDAU

<i>The Meeting of Canon Law with Roman Law and Germanic Law</i>	93
1. Beginning of the Penetration of Canon Law by Roman law	93
2. Literature of Procedure	94
3. Papal Decretal Law	95
4. Theology and Canon Law	97
5. Accursius and Bartolus	99
6. Innocent IV and Hostiensis	101
7. Dinus Mugellanus and the Regulae Juris of the Liber Sextus	103
8. Germanic Influences in Canon Law	105

KEN PENNINGTON

<i>Canonical Jurisprudence and other Legal Systems in the Medieval and Early Modern Periods</i>	109
1. The Use of Canon Law in Roman Law	110
2. Canon Law's Contribution to Feudal Law	116
3. Canonical Jurisprudence and Magna Carta	117

MATTEO NACCI

<i>La cultura giuridica dello ius publicum ecclesiasticum e la codificazione piano-benedettina</i>	119
1. Note introduttive	119
2. La fioritura della produzione scientifica giuspubblicistica	121
3. Scienza giuridica giuspubblicistica e codificazione piano-benedettina	123
4. L'imprescindibile "funzione cooperativa" dello <i>ius publicum ecclesiasticum</i> odierno	125

LORENZO CAVALAGLIO

<i>Il CIC 1917 e le codificazioni europee: eccezionalità o specialità?</i>	129
1. Un "codice". La portata della nozione	129
2. Un codice "di diritto canonico". Le implicazioni di una scelta	133

INDICE

FEDERICO MARTI

<i>Il Codice del 1917 e l'Oriente. Presupposti storici e teorici</i>	137
1. Introduzione	137
2. L'Oriente cristiano nello <i>ius novum</i>	138
3. Il contributo della moralistica nell'elaborazione dei criteri interpretativi sul rapporto <i>mores consuetudinesque orientales</i> e <i>ius commune</i>	143
4. La Congregazione Particolare del 1631	148
5. L'incidenza della risoluzione del 1631 nella riflessione moralistica: il contributo di Angelo Maria Verricelli e Benedetto XIV alla sua diffusione	154
6. Le ultime resistenze rispetto alla presunzione di non soggezione degli orientali allo <i>ius commune</i> : la posizione di Carlo Francesco da Breno .	161
7. L'elaborazione del CIC17 can. 1.	166
8. Brevi accenni al dibattito dottrinale successivo alla prima codificazione latina	168
9. Alcune considerazioni finali	175

LA CONTEMPORANEITÀ "PIÙ PROSSIMA"

PÉTER ERDŐ

<i>Il valore teologico del diritto canonico: una questione storica</i>	181
1. Il problema	181
2. L'autocoscienza della Chiesa nascente	182
3. Alcune istituzioni significative della Chiesa dei primi tempi	184
3.1. Istituzioni che garantivano l'unità del popolo	184
3.2. Istituzioni che stabilivano l'appartenenza al popolo di Dio	186
3.3. Vita liturgica e comunitaria	191
3.4. La scomunica: separazione dal popolo santo	193
4. Conclusione	194

GIORGIO FELICIANI

<i>La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?</i>	197
1. Il disegno riformatore di Giovanni XXIII e le direttive per la revisione del Codice approvate dal Sinodo dei vescovi del 1967	197
2. Un nuovo statuto per i fedeli	201

INDICE

3. Il principio di sussidiarietà	204
4. Codice e Concilio	209
5. Un cantiere aperto	212
6. Un punto di non ritorno	217

CYRIL VASIL'

<i>La codificazione per le Chiese orientali: attese e realizzazioni</i>	219
1. Percorso storico dell'attuale Codice orientale	220
2. Significato ecclesiale del Codice Orientale	220
3. Attese e realizzazioni del processo legislativo orientale	222
3.1. Codice Unico per le Chiese Orientali cattoliche	224
3.2. Carattere ecumenico del Codice	225
3.3. Natura giuridica del Codice	226
3.4. Carattere pastorale del Codice	226
3.5. Il principio di sussidiarietà	227
3.6. Nozione del Rito e della Chiesa particolare	227
3.7. Laici	228
3.8. Canonici <i>De processibus</i>	229
3.9. Canonici <i>De delictis</i>	229
4. Applicazione delle norme del CCEO: alcuni ambiti specifici	230
5. Fenomeno delle migrazioni	231
6. Ecumenismo, dialogo interreligioso e sfide della modernità e della post-modernità	232
7. Invito alla formazione del diritto particolare	233

PROBLEMATICHE GIURIDICHE DI SPECIALE RILIEVO NELLA
VITA ECCLESIALE

JAVIER OTADUY

Igualdad y diversidad, unidad y pluralismo, universal y particular.

<i>El derecho canónico sometido a prueba</i>	237
I. Igualdad y diversidad	237
1. La capacidad jurídica del sujeto en el ordenamiento canónico	238
2. Los estatutos jurídicos de igualdad y de diversidad	241

INDICE

II. Unidad y pluralismo	243
1. La diferencia entre el pluralismo sociopolítico y la pluralidad eclesial.....	244
2. La inculturación como condición del pluralismo	246
3. La materias propias del pluralismo eclesial.....	248
4. El pluralismo de los fieles laicos en asuntos temporales	249
5. El pluralismo carismático	251
5.1. <i>Los binomios carismáticos alternativos</i>	251
5.2. <i>Historia doctrinal de los carismas</i>	252
5.3. <i>La dimensión jurídica del carisma</i>	256
III. Universal y particular.....	263
1. El derecho universal.....	265
2. El derecho particular	266
3. Actitudes del derecho universal ante el derecho particular.....	269
4. Actitudes del derecho particular ante el derecho universal	272

MARÍA BLANCO

<i>Libertad de los fieles y Jerarquía en la armonía entre los derechos de los fieles y la comunidad eclesial</i>	275
1. Introducción	275
2. Los principios conciliares del Vaticano II	278
3. Regulación canónica de los derechos de los fieles	279
4. ¿Por qué hablar de derechos de los fieles?	280
5. Descripción de los derechos de los fieles	281
6. Formalización de los derechos de los fieles	282
7. Primer intangible: la persona.....	284
8. La persona ¿intangible en el Derecho de la Iglesia?.....	286
9. La libertad ¿intangible del Derecho de la Iglesia?.....	289
10. La jerarquía y la comunión: dos intangibles inseparables	292
11. Sugerencias conclusivas.....	295

CHIARA MINELLI

<i>«Omnis definitio periculosa est». Categorie fondamentali e linguaggio dei Codici</i>	297
---	-----

INDICE

MARIA D'ARIENZO

<i>Codificazione e ius vetus</i>	309
1. Valore ermeneutico dello <i>ius vetus</i> . La codificazione canonica tra continuità e discontinuità	309
2. <i>Ius vetus</i> e prima codificazione.	311
3. <i>Ius vetus</i> preconconciliare e postconciliare nella seconda codificazione. . .	314

THIERRY SOL

<i>Quel futur pour l'histoire du droit canonique après la première codification?</i>	319
1. Entre continuité et nouveauté : le rôle de l'histoire dans les intentions des codificateurs	320
2. Connaissance pratique et savoir scientifique	323
3. Le rôle des sources dans l'interprétation des canons et dans l'enseignement.	325
4. La séparation entre l'histoire et l'exposition du droit en vigueur.	328
5. Notion de droit et étude de l'histoire.	332

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M.

<i>La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali</i>	337
1. Impostazione abituale della problematica giuridico-canonica sul matrimonio e la famiglia alla luce del diritto come norma generale e della sua applicazione misericordiosa al caso singolo	337
2. La dimensione di giustizia come chiave ermeneutica in quest'ambito: il matrimonio e la famiglia come bene giuridico ecclesiale	339
3. Il matrimonio come rapporto di giustizia e di amore	342
4. Alcune conseguenze dell'esistenza di una dimensione di giustizia nel matrimonio e nella famiglia.	347
5. La rilevanza della misericordia nella dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia nella Chiesa.	351
5.1. Considerazioni generali.	351
5.2. La misericordia nell'applicazione della legge canonica	354

INDICE

MANUEL JESÚS ARROBA CONDE

La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e la famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti processuali 359

Introduzione 359

1. La credibilità dell'istituzione processuale 361
2. I limiti di risorse materiali e personali 365
3. La deontologia forense canonica 370
4. Aspetti tecnici del processo 371
5. L'impatto circoscritto della sentenza 374

MAURO RIVELLA

Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede 377

PAOLO GHERRI

Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione 385

1. Delineazione del problema 385
2. Amministrazione e gestione: elementi concettuali 387
 - 2.1. Una premessa epistemologica 387
 - 2.2. Qualche elemento concreto 391
3. La gestione: elementi pratici 394
 - 3.1. Necessità d'individuare e costituire una gestione 395
 - 3.2. Competenze specifiche della gestione 400
4. Concludendo 402

DIEGO ZALBIDEA

Significado y límites del concepto de transparencia en la gestión de los bienes .. 403

1. Introducción 403
2. Límites 404
3. Perspectivas 405
4. Rendición de cuentas y transparencia 405
5. El can. 1287 § 2 del Código de Derecho Canónico 410

IDENTITÀ DEL DIRITTO CANONICO E CULTURA
SECOLARIZZATA. DIALOGO COI DIRITTI SECOLARI

ULRICH RHODE

<i>La funzione d'insegnare della Chiesa in un contesto secolarizzato</i>	415
1. Introduzione	415
2. Il diritto come oggetto della funzione d'insegnare della Chiesa	416
2.1. Dallo Stato cattolico alla libertà religiosa	416
2.2. Il nome della rispettiva disciplina scientifica	417
2.3. Il cambiamento della dottrina e il Codice del 1983	418
2.4. Lo sviluppo della dottrina al livello dei singoli Stati	418
2.5. Riassunto	419
3. La funzione d'insegnare della Chiesa come oggetto di norme giuridiche	420
3.1. Premessa: gli atti parlano più delle parole	420
3.2. Panoramica delle domande sulla funzione d'insegnare come oggetto di norme giuridiche	420
3.3. Gli elementi dell'esercizio del <i>munus docendi</i> come un tipo di comunicazione	421
3.3.1. <i>Il soggetto insegnante</i>	421
3.3.2. <i>I destinatari dell'insegnamento</i>	425
3.3.3. <i>I mezzi di comunicazione</i>	425
3.3.4. <i>Le istituzioni dedicate all'insegnamento</i>	427
3.4. Riassunto	429

CARLO CARDIA

<i>L'esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato</i>	431
1. Premessa. Quesiti antichi, apocalisse futura	431
2. Secolarizzazione postmoderna, critica del vittimismo	435
3. Tramonto della 'pluralità degli ordinamenti giuridici'. Crisi dei diritti umani	440
4. Secolarizzazione dei valori. Il diritto procedurale, la fine dell'etica	443
5. Il declino del fondamento etico delle leggi. Diritto canonico realtà aliena	449
6. Oltre liberalismo e marxismo. Il nichilismo antropologico	454
7. Matrimonio e secolarizzazione globale	459

INDICE

8. La dimenticanza del diritto, in utroque iure. Riduzione al diritto comune, neo-corporativismo	464
9. Evoluzione e impegni disattesi in ambito canonistico	471
10. Decadenza scientifica ed accademica del diritto canonico	475
11. Conclusioni. reciprocità inevitabile.	477

LUDOVIC DANTO

<i>Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique. L'exemple des unions civiles de personnes de même sexe et de l'homoparentalité</i>	481
1. Unions civiles de personnes de même sexe et incidences dans l'ordre canonique	485
2. Homoparentalité et incidences dans l'ordre canonique.	487
<i>Conclusion</i>	490

PAOLO CAVANA

<i>Enti della Chiesa e diritto secolare</i>	493
I. Parte descrittiva	493
1. Gli enti della Chiesa: varietà e distinzioni	493
2. Enti ecclesiastici e ordinamenti secolari tra dimensione istituzionale ed associativa	496
3. La disciplina degli enti nelle due codificazioni canoniche	500
4. Gli enti della Chiesa tra concordati e diritto comune	505
4.1. <i>Sistemi concordatari o di collaborazione</i>	506
4.2. <i>Sistemi separatisti</i>	509
II. Parte ricostruttiva	516
5. Elementi di novità nel regime degli enti nel diritto secolare	516
5.1. <i>Pluralismo, libertà religiosa e laicità dello Stato</i>	516
5.2. <i>Gruppi religiosi e appartenenza confessionale</i>	517
5.3. <i>Crisi del sistema delle fonti</i>	518
5.4. <i>Evoluzione del concetto di persona giuridica</i>	519
5.5. <i>Crisi della distinzione tra enti pubblici ed enti privati</i>	521
5.6. <i>Sviluppo del Terzo settore</i>	522
5.7. <i>Effetti ulteriori della globalizzazione</i>	523
6. Fattori evolutivi nell'ordinamento ecclesiale ed enti ecclesiastici	524
6.1. <i>Forme organizzative e modello codificatorio</i>	525
6.2. <i>Persone giuridiche ed enti nella Chiesa</i>	528

INDICE

6.3.	<i>Modelli di amministrazione interna</i>	529
6.4.	<i>Istituti religiosi</i>	530
6.5.	<i>Riforma delle strutture ecclesiali: le diocesi e le parrocchie</i>	531
6.6.	<i>Riforma delle strutture ecclesiali e autonomia statutaria</i>	534
6.7.	<i>Attività svolte in forma commerciale e finanziarie</i>	539
7.	Osservazioni conclusive	542

TAVOLE ROTONDE

CULTURA CANONICA E ALTRE CULTURE GIURIDICHE:
RILIEVI ESISTENZIALI

1. PROSPETTIVA ECUMENICA

NORMAN DOE

<i>Canon Law and Covenant in Anglicanism</i>	549
1. The Legal Systems of Anglican Churches.....	549
2. Principles of Canon Law Common to Anglican Churches.....	551
3. The Anglican Communion Covenant.....	555
<i>Conclusion</i>	560
<i>References</i>	562

HEINRICH DE WALL

<i>An Ecumenical Perspective on Canonical Culture and Other Juridical Christian Cultures: Orthodoxy, Anglicanism, Protestantism</i>	565
1. Introduction	565
2. The Protestant conception of ecclesiastical law	567
3. The canonistic tradition of Protestant ecclesiastical law	571
4. The CIC of 1917: the end of an era	573
5. Ongoing differences, shared questions	574

2. PROSPETTIVE EBRAICA ED ISLAMICA

ELIE RAAD

<i>L'islam. Storia, fondamenti teologici e Cultura giuridica</i>	579
A. Storia	579
1. Maometto prima dell'Egira (570-622)	579
2. Maometto dopo l'Egira (622-632)	581
3. Maometto, gli ebrei e i cristiani.	583
B. I fondamenti teologici dell'islam.	585
C. La cultura giuridica dell'islam.	587
1. Definizione ed origine	587
2. Le origini del <i>Fiqh</i>	588
3. Contenuto del <i>Fiqh</i>	591
<i>Conclusione</i>	592
<i>Glossario</i>	592
<i>Bibliografia</i>	593

ANDREA ZANOTTI

<i>Cultura canonica e cultura giuridica ebraica</i>	595
1. Le civiltà giuridiche e il tempo: le dinamiche evolutive	595
2. Immutabilità del diritto divino e dinamiche evolutive: la diversità delle risposte ebraica e canonica tra interpretazione e codificazione.	597
3. La veridicità dell'opera interpretativa: la convergenza sulla necessità di una garanzia gerarchica	603
4. La centralità della tradizione	606
5. Le civiltà giuridiche e lo spazio: l'atteggiarsi dell'universalismo nelle culture ebraico-canonica e gli steccati tracciati dalle giurisdizioni nazionali.	608
6. La secolarizzazione ed il superamento degli stati. Inediti spazi di espansione dell'universalità?	611
7. Umanesimo e salvezza.	613

3. ALTRE PROSPETTIVE CULTURALI

JESU PUDUMAI DOSS, S.D.B.

<i>Cultura canonica e cultura giuridica indiana: storia e sfide</i>	619
1. Premessa sulle realtà culturali indiane	619
2. Alcune sfide attuali	620
2.1. Nella società civile	620
2.1.1. Riconoscimento legale della Chiesa	620
2.1.2. Alcune implicazioni legislative	623
2.2. Nella Chiesa	627
2.2.1. Adattamento del diritto canonico	627
2.2.2. Rapporto tra le Chiese sui iuris	629
2.2.3. Uguaglianza nella Chiesa	632
2.2.4. Inculturazione e dialogo	634
3. Conclusione	637

JEAN PAUL BETENGNE

<i>Culture canonique et cultures juridiques en Afrique</i>	639
<i>Introduction</i>	639
1. Le pluralisme juridique en Afrique	640
1.1. Les cultures juridiques en présence	640
a) <i>Les cultures juridiques fondées sur la coutume</i>	640
b) <i>Les cultures juridiques d'inspiration islamique</i>	641
c) <i>La culture juridique des systèmes étatiques</i>	642
1.2. La dialectique entre la culture canonique et les autres cultures juridiques	642
2. La diffusion de la culture canonique en Afrique	644
2.1. Des obstacles à surmonter	644
a) <i>L'antijuridisme</i>	644
b) <i>Des abus de droit et d'autorité</i>	645
2.2. Des avancées remarquables	646
a) <i>L'utilité pastorale du droit canonique</i>	646
b) <i>L'apport des institutions d'enseignement du droit canonique</i>	647
3. La question d'un droit canonique africain	648
3.1. La problématique	648

INDICE

3.2. Pour une plus grande implication de l’Afrique dans la construction de la culture canonique.....	650
a) <i>Travailler à la promulgation des normes complémentaires au Code de 1983</i>	650
b) <i>Travailler à l’articulation entre droit canonique et systèmes coutumiers africains</i>	650
<i>Conclusion</i>	654

CARLOS SALINAS ARANEDA

Codificación civil hispanoamericana y codificación canónica:

<i>influencias pasadas y problemas de presente</i>	657
I. Influjo del derecho canónico en algunos códigos civiles de América Latina a través del Código Civil de la República de Chile: siglo XIX .	658
1.1. El Código Civil de la República de Chile y los códigos civiles latinoamericano.....	658
1.2. Influjo del derecho canónico en el Código Civil de Chile y, por su intermedio, en códigos civiles del continente	659
1.2.1. <i>Influjo implícito</i>	659
1.2.2. <i>Influjo explícito: la remisión</i>	660
1.2.3. <i>El derecho canónico como presupuesto para la interpretación de la norma civil</i>	662
II. El aporte de los derechos civiles al derecho canónico desde Hispanoamérica: la codificación canónica de 1917	663
2.1. La codificación del derecho canónico de 1917.....	663
2.2. Diversidad de códigos	664
2.3. Código Fundamental	665
2.4. Persona jurídica.....	666
2.5. Una propuesta común con los metropolitanos españoles: los esponsales.....	667
2.6. Una propuesta procesal desde España	668
III. Algunos problemas actuales en las relaciones del derecho canónico con el derecho de los Estados.....	669
3.1. ¿Retorno del recurso de fuerza?	669
3.2. Secreto profesional de abogados, médicos y confesores.....	671
3.3. Incapacidad de herencia y legado del último confesor.....	673
<i>A modo de conclusión</i>	674

INDICE

VINCENZO BUONOMO

<i>Cultura canonistica e sistema giuridico internazionale</i>	677
I. Introduzione	677
II. Adattamento e incorporazione del diritto internazionale nel diritto interno	686
a) Principi generali e consuetudine internazionale	690
b) Trattati	694

KURT MARTENS

<i>Canonical Culture and Legal Systems in Common Law: A Marriage Doomed To Fail?</i>	713
<i>Introduction</i>	713
I. Comparative Law as a Way Forward	714
II. Potential and Current Areas of Conflict Between Canon Law and Common Law, in Particular in the United States	716
A. Parish Mergers, Relegation to Profane but Not Sordid Use of Churches, and Hierarchical Recourses	717
B. Maintaining Catholic Identity	721
C. Temporal Goods: Ecclesiastical Goods, Civil Law, and Alienation	723
D. Due Process, Distinction and Separation of Powers, and Lack of Minimal Standards	725
<i>Conclusion</i>	728

COMUNICAZIONI

PAOLA BUSELLI MONDIN

<i>L'avvocatura ecclesiastica nella cultura giuridica attuale</i>	733
<i>Premessa</i>	733
1. I processi canonici e la pastorale vocazionale	734
1.1. La nuova cifra pastorale del processo canonico	734
2. Una nuova cultura per una nuova identità del patrono ecclesiastico	736
2.1. Nuovo dovere del patrono: cogliere un conflitto dietro una controversia	736
2.2. Nuovo onere del patrono: conoscere la pastorale vocazionale	737
2.3. Nuovo diritto del patrono: essere riconosciuto come un soggetto della pastorale vocazionale	737

INDICE

2.4. Nuova facoltà del patrono: farsi accompagnatore	737
<i>Conclusioni</i>	738

JAVIER CANOSA

<i>Il necessario contributo dei fedeli per la buona amministrazione ecclesiastica</i> ...	739
1. Il contributo dei fedeli all'amministrazione ecclesiastica: quale cambiamento si è verificato lungo gli ultimi cento anni?.....	739
2. Il contributo primario determinato dalla presenza dei fedeli e la sua efficacia per la buona amministrazione	743
3. L'importanza dei contributi consapevoli dei fedeli per la buona amministrazione	743
4. Conclusione	745

MASSIMO DEL POZZO

<i>L'inquadramento sistematico del diritto costituzionale canonico nel CIC 1917..</i>	747
1. L'impronta costituzionalistica soggiacente al metodo codiciale	747
2. La prospettiva materiale della "idea costituzionale" soggiacente al CIC 17	748
3. La prospettiva formale della strutturazione societaria emergente dal CIC	749
3.1. Il centralismo	749
3.2. L'autoritarismo	751
3.3. Il clericalismo.....	752
4. La restrizione costituzionalistica piano-benedettina.....	753

FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA MARQUES, SSS

FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS VIANA

<i>El patrimonio propio del religioso en el can. 668 y sus efectos en el vigente Código Civil brasileño</i>	755
<i>Introducción</i>	755
1. Cesión de la administración de los bienes del futuro religioso.....	756
2. Disposición de uso y usufructo de los bienes cedidos.....	758
3. El testamento del religioso	759
4. Los bienes adquiridos por un miembro de instituto religioso.....	760
5. Perdida de la capacidad de adquirir y poseer bienes	763
<i>A modo de conclusión</i>	763
<i>Bibliografía</i>	764

INDICE

ELENA DI BERNARDO

Il contributo del Cardinal Roberti all'evoluzione della cultura

<i>processualistica moderna</i>	767
1. La teoria del contratto giudiziario alle soglie del XX secolo	767
2. Il contributo del Cardinal Roberti all'evoluzione della cultura processualistica canonica moderna.....	769
3. Un archetipo per le sfide attuali	771

JAN DOHNALIK

Il ruolo del foro interno. Le osservazioni della Penitenzieria Apostolica al primo

<i>Codice di Diritto Canonico</i>	773
---	-----

BENEDICT N. EJEH

Canonical Status of Particular Churches in Mission Territories

1. Mission and Mission Territories	781
2. The Pontifical Missionary Jurisdiction.....	782
3. Beyond the "Mission" and "Established" Churches Dichotomy.....	784

COSTANTINO-M. FABRIS

*L'evoluzione della nozione di foro interno: dal can. 196 del CIC17 al nuovo
can. 130 del CIC83*

1. Criteri di revisione del CIC17: la questione del foro interno	789
2. Il problema della giuridicità del foro interno.....	790
3. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli	792
4. Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale.....	794

FRANCESCO FALCHI

*La natura pastorale del diritto ecclesiale e l'incontro tra diritto canonico e culture
giuridiche nel magistero di Paolo VI*

1. Un giusto omaggio a Paolo VI.....	795
2. Il diritto canonico nei discorsi di Paolo VI	796
a) la sua armonia col mistero della Chiesa	796
b) il suo fondamento.....	797
3. Il diritto canonico e l'incontro con le culture giuridiche	799
4. Note conclusive	801

INDICE

JOSÉ FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, L.C.

La cuestión de la admisión al matrimonio de los que notoriamente abandonaron la fe y de los censurados en las fuentes históricas y en la Codificación de 1917. Una visión de síntesis y comentario 803

1. Términos del debate 803
2. Antecedentes históricos y doctrinales 804
3. Las fuentes de los cánones y los trabajos de la Comisión de la Codificación 806
4. Conclusiones principales 808

MARIANGELA GALLUCCIO

Le deroghe al divieto di matrimonio misto nel diritto canonico e nel diritto ebraico 809

1. Ragioni ed obiettivi dello studio sul tema 809
2. I divieti di nozze miste nel diritto canonico e nel diritto ebraico 811
 - 2.1. L'evoluzione 811
 - 2.2. La disciplina 812
3. Le deroghe al divieto di matrimonio misto 812
4. Sintesi conclusiva 813

MANUEL GANARIN

L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis 815

1. L'interpretazione autentica *per modum legis* quale strumento di valorizzazione della *traditio canonica* 815
2. L'influsso dello *ius vetus* nella risoluzione dei dubbi di diritto: alcune esemplificazioni 817
 - 2.1. Il ripristino della continuità disciplinare mediante la promulgazione del responso autentico restrittivo 817
 - 2.2. L'aggiornamento del significato abituale dei termini legali: l'apporto "creativo" della *traditio canonica* 819
3. L'apporto strutturante del fattore storico nell'esperienza giuridica della Chiesa: "assiologicità", "vitalità" e "mutabilità" della tradizione canonica 820

INDICE

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI

<i>Derecho canónico y teología: un diálogo necesario para afrontar los desafíos de la pastoral familiar</i>	823
1. Introducción	823
2. El matrimonio sacramental en perspectiva teológica	824
3. La perspectiva jurídica del sacramento	826
4. La posición del magisterio	827
5. Una propuesta resolutoria	829

JUAN GONZÁLEZ AYESTA

<i>Due recenti misure adottate dalla Conferenza Episcopale Spagnola per favorire la trasparenza</i>	833
1. Introduzione	833
2. Il portale di trasparenza della Conferenza Episcopale Spagnola	835
3. L'accordo con <i>Transparencia Internacional España</i>	836
3.1. <i>Transparencia Internacional España: natura e finalità</i>	836
3.2. Struttura e contenuti dell'Accordo con la Conferenza Episcopale Spagnola	837

WOJCIECH GÓRALKI

<i>La ricezione del Codex Iuris Canonici del 1917 in Polonia</i>	839
<i>Introduzione</i>	839
1. Contributo della dottrina	839
2. Il ruolo dell'insegnamento del diritto canonico	843
3. La risposta delle Chiese particolari	844
<i>Conclusioni</i>	846

RAFFAELE GRANATA

<i>Il ruolo della "codificazione canonica" nel sistema delle fonti del diritto della Chiesa d'Inghilterra</i>	849
---	-----

LUCIA GRAZIANO

<i>L'esperienza codificatoria della Chiesa cattolica e il dialogo tra culture giuridiche</i>	855
1. Diritto canonico e culture giuridiche a cent'anni dalla prima codificazione dello <i>ius Ecclesiae</i>	855
2. La Chiesa e il suo diritto: la specificità di un percorso <i>sui generis</i> nell'evoluzione della cultura giuridica occidentale	857

INDICE

3. Il crescente e diffuso interesse per le fonti normative dei sistemi giuridici religiosi 859

AURORA M^a LÓPEZ MEDINA

- El Código y la Cátedra. Las primeras oposiciones tras el CIC de 1917* 861
1. El desarrollo de la oposición a la cátedra de Instituciones de Derecho Canónico de la Universidad de Murcia 862
2. Perfil de los opositores. El catedrático José Pou de Foxá 865

JESÚS MIÑAMBRES

- Finalità e titolarità nella definizione legale dei beni ecclesiastici* 869
1. La scelta legale di definire i beni ecclesiastici 869
2. Giustificazione teleologica del diritto della Chiesa ai beni 871
3. Lo strumento della personalità giuridica 872
4. La centralità della comunione 873
5. Conclusione 874

AGOSTINO MONTAN

- A cento anni dalla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1917: l'evoluzione della normativa della vita consacrata nel contesto della cultura giuridica contemporanea* 877
1. La formazione negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica: evoluzione della normativa 882
2. Il governo negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica: evoluzione della normativa 885

SIMONA PAOLINI

- La sistematica del De religiosis nella generale ordinatio legum del CIC del 1917* 887

MIGUEL M. F. REPETTO ROLON

- El orden público en el Código de 1917: Raíces y contenido* 893
1. Introducción 893
2. ¿Hay más de un orden público? 893
3. La codificación Piobenedictina 894
- 3.1. El can. 14 § 1, 2^o 894
- 3.2. El can. 1529 897
4. Conclusión 898

INDICE

ALESSIO SARAI

<i>I riflessi della codificazione canonica nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano</i>	899
1. L'applicazione del <i>Codex iuris canonici</i> del 1917 nell'ordinamento vaticano	899
2. Il rapporto tra il <i>Codex</i> e le altre fonti del diritto vaticano	900
3. Il nuovo <i>Codex iuris canonici</i> del 1983 e la sua applicazione nello SCV	901
4. Le recenti riforme dell'ordinamento vaticano e le prospettive aperte .	903

BEATRICE SERRA

<i>Ragioni della supremazia della lex nell'esperienza giuridica della Chiesa: note sparse sulle interazioni fra ius e potestas nella codificazione post-conciliare</i> ...	905
1. Considerazioni introduttive	905
2. La contestazione del diritto canonico quale diritto codiciale dopo il Concilio Vaticano II.	906
3. La riaffermazione del nesso inscindibile fra Chiesa e <i>ius</i> . L'impostazione di fondo del <i>ius publicum ecclesiasticum</i> sottesa alla seconda codificazione canonica	908
4. I riferimenti alla legalità nella codificazione post-conciliare: continuità e discontinuità con il precedente quadro di comprensione del diritto e della Chiesa.	909

SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM.

<i>Justinian Serédi OSB's personal contribution in the codification of the CIC (1917)</i>	911
<i>Introduction</i>	911
I. The elaboration of the Code of Canon Law (1917)	912
II. Justinian Serédi's contribution in the process of codification	914
<i>Conclusion</i>	917

ILARIA ZUANAZZI

<i>La mitezza quale paradigma della potestà di governo nella Chiesa</i>	919
1. Lo sviluppo storico della concezione della potestà nella Chiesa.	919
1.1. Dal <i>ministerium</i> alla <i>potestas iurisdictionis</i>	919
1.2. La <i>potestas</i> qualificata come <i>servitium</i>	922
2. Il paradigma della mitezza nella revisione della funzione di governo	923

INDICE

LUIS NAVARRO

<i>Relazione conclusiva</i>	927
1. Premessa d'inquadramento	927
2. L'esigenza di andare oltre il Codice	931
3. La formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi	933
4. La vocazione universalistica ed esemplare del diritto canonico	935
5. Conclusione	937

LA CULTURA GIURIDICA DELLO *IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM* E LA CODIFICAZIONE PIANO-BENEDETTINA

Matteo Nacci*

SOMMARIO: 1. Note introduttive. – 2. La fioritura della produzione scientifica giuspubblicistica. – 3. Scienza giuridica giuspubblicistica e codificazione piano-benedettina. – 4. L'imprescindibile "funzione cooperativa" dello *ius publicum ecclesiasticum* odierno.

1. NOTE INTRODUTTIVE

L'occasione che ha determinato la stesura del presente contributo rientra fra le molte iniziative che nel corso del 2017 si sono susseguite al fine di celebrare il centenario della codificazione piano-benedettina¹. Un giusto momento di festeggiamento, aggiungo, in cui l'oggetto che si intende "festeggiare" non deve certo passare sotto un puntuale vaglio critico, come affermò Pio Fedele in un articolo pubblicato nell'ultima annata dell'*Archivio di Diritto Ecclesiastico* per porre l'attenzione sul venticinquesimo anniversario del *Codex* entrato in vigore il 19 maggio del 1918².

Ma, come si evince dal titolo del presente lavoro, non mi compete trattare del "momento celebrativo" della prima codificazione del diritto della Chiesa. Ciò che invece proverò a rilevare, in base alle riflessioni da me condotte ormai

* Pontificia Università Lateranense.

¹ Penso, ad esempio, alle Giornate di Studio organizzate da tre Atenei – l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Pontificia Università Lateranense, l'Università degli Studi di Padova – per riflettere sulla codificazione piano-benedettina nel centenario della sua promulgazione (*A cento anni dalla prima codificazione canonica*, Milano, 21 febbraio 2017; Città del Vaticano, 16 maggio 2017; Padova, 19 ottobre 2017) o al Convegno di Studi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona (*Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un'esperienza originale nell'età delle codificazioni*, Verona, 22 novembre 2017).

² P. FEDELE, *Il XXV anniversario del Codex iuris canonici*, in «Archivio di Diritto Ecclesiastico» V (1943-2) 206-208. Sul punto si consenta il rinvio a M. NACCI, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Roma 2017, pp. 326-328.

da diversi anni sullo *ius publicum ecclesiasticum*³, è l'importanza di tale disciplina giuridica per la codificazione piano-benedettina⁴; in altre parole, come sostenuto in altre occasioni, la "cultura giuridica" di questo ramo della scienza del diritto canonico⁵.

Ancora una premessa. Quando faccio riferimento alla "cultura giuridica", come storico del diritto, mi riferisco a una chiave di lettura e di utilizzo del dato storico da intendersi, quest'ultimo, non come un "oggetto d'antiquariato" comprensibile a pochi adepti ma come valore aggiunto per comprendere meglio il diritto collocato nella sua «intima e naturale storicità, (...) espressione fedele

³ Si consenta il rinvio a M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, Città del Vaticano 2010; prima ristampa, 2013; IDEM, *L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le Institutiones iuris publici*, in «Apollinaris» LXXXV (2012) 603-622; IDEM, *Princípios de direito público eclesiástico na codificação canónica*, in «Suprema Lex. Revista de Direito Canônico» 6 (2013) 77-93; IDEM, *L'apporto dello ius publicum ecclesiasticum alle relazioni tra Chiesa e comunità politiche: annotazioni storico-giuridiche*, in *Verità e metodo in giurisprudenza*, a cura di C. MIRABELLI, G. DALLA TORRE, Città del Vaticano 2014, pp. 445-460; IDEM, *L'evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche*, in *Manuale di Diritto Canonico*, a cura di M. J. ARROBA CONDE, Città del Vaticano 2014, pp. 29-42; IDEM, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Città del Vaticano 2015; IDEM, *I rapporti Stato Italiano-Chiesa Cattolica nei Patti Lateranensi del 1929: analisi storico-giuridica*, in «Prawo Canoniczne» 58 (2015) n. 2, 97-113; IDEM, *Le relazioni Chiesa-Mondo dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II*, in «Vergentis» 1 (2015) 271-287; IDEM, *Considerazioni storico-giuridiche sulle 'relazioni Chiesa-Mondo' nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II*, in «Prawo Canoniczne» 59 (2016) n. 2, 89-108; IDEM, *La aportación de la Teología en la estructuración del ius publicum ecclesiasticum: reflexiones histórico-jurídicas*, in «Vergentis» 5 (2017), 53-61.

⁴ Sull'importanza dello *ius publicum ecclesiasticum* per il *Codex* del 1917 si veda il recente contributo di G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fronte agli Stati: lo Ius Publicum Ecclesiasticum nell'attuale contesto ecclesiologicalo*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 1 (2017), 65-78. L'Autore osserva, in modo del tutto condivisibile, come «il codice pio-benedettino non conteneva una trattazione organica della materia dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati (Dalla Torre, 1987), nonostante l'importante elaborazione dottrinale che la materia aveva avuto tra Ottocento e inizi del Novecento (Nacci 2015), particolarmente in quella scuola romana in cui si erano forgiati i codificatori, a cominciare dal Gasparri (Gasparri 1992). Ma è altresì noto che nella prima codificazione della Chiesa latina disposizioni in materia di relazioni *ad extra* erano presenti, numerose ancorché sparse nei diversi libri del *Codex* (così come nel codice del 1983) (Dalla Torre 2006). Anzi, potrebbe osservarsi che proprio la decisione di passare alla codificazione è espressione di un progressivo primato assunto, nel diritto canonico, dallo *Ius Publicum Ecclesiasticum*, prospettiva nella quale tutto il diritto canonico positivo ha finito per essere riguardato» (*ibidem*, p. 65). Sulla "cultura giuridica" di cui è invece senz'altro portatore il *Codex* del 1917, rispetto alle codificazioni europee otto-novecentesche, si consenta il rinvio a M. NACCI, *San Pio X e il diritto canonico: la "cultura giuridica" della codificazione del diritto della Chiesa*, in «Ephemerides iuris canonici» 54 (2014) 87-101.

⁵ Cfr. M. NACCI, *Origini ...*, cit., pp. 21-22; IDEM, *Chiesa e Stato ...*, cit., pp. 25-28; IDEM, *La cultura giuridica nei rapporti Chiesa-Stato. L'esempio offerto dal ius publicum ecclesiasticum*, in «Koinonia» 41 (2017), 119-130. Sulla "cultura giuridica" di cui è certamente portatore il diritto canonico si rinvia a P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 32 (2003) 372-389.

(...) d'una civiltà che vive la propria storia in tutta la sua ricchezza»⁶. Ed è una chiave di lettura, o meglio un'impostazione, che ho potuto apprezzare e maturare all'interno della scuola giuridica lateranense.

2. LA FIORITURA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA GIUSPUBBLICISTICA

Il periodo storico che vide fiorire massimamente la produzione scientifica in tema di diritto pubblico ecclesiastico da parte dei canonisti di Curia⁷ è anche quello nel quale prese forma il "progetto" di codificazione del diritto della Chiesa; un progetto ampiamente sostenuto da Pio X e portato a termine da Benedetto XV nel 1917 con la promulgazione del *Codex iuris canonici*. La scienza giuspubblicistica, come ebbe a rilevare più volte Emilio Fogliasso, fu particolarmente importante per la prima codificazione del diritto della Chiesa⁸, tanto che potremmo figurare lo *ius publicum ecclesiasticum* come un valido "strumento" per l'elaborazione del testo codiciale.

In che senso? Come ho avuto modo di evidenziare in altri lavori, la particolarità del metodo operativo dello *ius publicum ecclesiasticum* consisteva nell'aver lo Stato, ancorché in via strumentale, come oggetto di studio, per poi trattare, in modo comparativo e sistematico, la Chiesa come società giuridica e i suoi poteri⁹. Quanto appena detto è il risultato cui è giunto Gasparri, uno dei protagonisti del processo di codificazione canonica, quando affermava la necessità di una reciproca collaborazione fra la Chiesa e le comunità politiche non solo dal punto di vista dei rapporti di civile convivenza fra le due *societates perfectae* ma anche rispetto a un doveroso *mutuum auditorium*¹⁰; facendosi "anticipatore", poi, di quanto enuncerà il n. 76 della Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*¹¹.

⁶ P. GROSSI (cur.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 6-7 novembre 1992)*, Milano 1993, p. 7.

⁷ In modo particolare dopo la Bolla *Quod divina sapientia omnes docet* di Leone XII del 28 agosto 1824 – a conclusione di un progetto di politica scolastica dello Stato Pontificio pensato da Pio VII e realizzato da una Commissione cardinalizia per la riforma degli studi da lui insediata nel 1816 – che al titolo XVIII prevede l'insegnamento obbligatorio biennale della disciplina *ius publicum ecclesiasticum* per ottenere la laurea in *utroque iure*. Sul punto si consenta il rinvio a M. NACCI, *Chiesa e Stato ...*, cit., pp. 33-38.

⁸ Cfr. E. FOGLIASSO, *Il codice di diritto canonico e il "ius publicum ecclesiasticum"*, in «Salesianum» VI (1944) 7-31.

⁹ Cfr. M. NACCI, *Origini ...*, cit., p. 23; IDEM, *Chiesa e Stato ...*, cit., pp. 29-31.

¹⁰ P. GASPARRI, *Institutiones iuris publici*, presentazione di Pio Fedele, Milano 1992, pp. 159-163. Cfr. M. NACCI, *L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri ...*, cit., pp. 613-617.

¹¹ Cfr. M. NACCI, *Chiesa e Stato ...*, cit., pp. 139-141.

La scienza giuspubblicistica, inoltre, ha contribuito a valorizzare il carattere pubblicistico dell'ordinamento giuridico canonico nell'ambito di un'annosa *quaestio* dottrinale – cominciata nella Germania settecentesca – che aveva interessato sia i cultori del diritto civile dello Stato sia i cultori del diritto canonico: la questione della qualificazione pubblicistica o privatistica dell'ordinamento giuridico canonico¹².

Tale questione, come giustamente osserva la dottrina, fu in un certo senso “ereditata” dalla scienza giuridica statale così come da quest'ultima fu percepita la sempre maggiore “attenzione” del legislatore verso il codice quale strumento “ordinatore” e “ordinante” il diritto o, addirittura, la società. Si apre così un “movimento codificatorio”, com'è stato definito dalla più autorevole dottrina¹³, quello europeo otto-novecentesco, che interesserà anche la Chiesa e il cui diritto sarà raccolto in un codice – la “forma-codice”¹⁴ – poco prima della fine della seconda decade del Novecento¹⁵.

Non mi compete, in questa sede, vedere se e quanto è diverso – e a mio parere lo è – l'impianto e la struttura del codice di diritto canonico rispetto ai codici europei all'epoca già promulgati: pensiamo al *Code civil des français* del 1804, all'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco del 1811 e al *Bürgerliches Gesetzbuch* tedesco del 1900¹⁶; discorso a parte meriterebbe, invece, il *Zivilgesetzbuch* svizzero del 1907¹⁷.

¹² Cfr. M. NACCI, *Origini ...*, cit., p. 23; IDEM, *Chiesa e Stato ...*, cit., p. 27.

¹³ Cfr. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, 7 ed., Roma-Bari 2011, pp. 135-140. Si veda, inoltre, *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 26-28 ottobre 2000)*, a cura di P. CAPPELLINI, B. SORDI, Milano, 2002; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. La scienza e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, 2005.

¹⁴ P. CAPPELLINI, *Forma-Codice e diritto canonico. Appunti per una riflessione*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 1 (2017) 9-34.

¹⁵ Sui “limiti” della scelta del legislatore canonico per la codificazione si rinvia a P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del Diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in *L'eredità giuridica di San Pio X*, a cura di A. Cattaneo, Venezia 2006, pp. 141-154; IDEM, *Storicità del Diritto*, in «Apollinaris» LXXIX (2006) 105-117; IDEM, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in IDEM, *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano 2013, pp. 167-181.

¹⁶ Cfr. P. GROSSI, *L'Europa ...*, cit., pp. 140-148; pp. 175-178.

¹⁷ Sulla singolarità della codificazione del diritto civile svizzero rispetto ai codici europei otto-novecenteschi si veda P. GROSSI, *L'Europa ...*, cit., pp. 178-180. Un codice, quello elvetico, che deve la sua peculiarità sin dalla prmissima organizzazione socio-territoriale, «modello di organizzazione pubblica completamente diverso (...) adottato nel 1291 dalle popolazioni di alcune vallate alpine di stirpe germanica. Esse decisero di sottrarsi al dominio asburgico associandosi tra loro con un patto giurato che le confederava nella promozione congiunta e concorde della sicurezza interna ed esterna, nella scelta di giudici appartenenti alle valli, nella cooperazione attiva contro gli autori dei reati più gravi. Nasceva, tra Uri, Schweiz e Unterwalden, il primo nucleo della

Ciò che invece mi pare opportuno rilevare è che all'interno di questo grande "movimento codificatorio" – che interessa anche la Chiesa – la scienza dello *ius publicum ecclesiasticum*, grazie al suo "carattere apologetico" dell'epoca volò a dimostrare la perfezione giuridica della Chiesa, contribuì a conferire a quest'ultima una struttura definitoria chiara e precisa: non solo società giuridica (*societas iuridice*) proprio come lo Stato ma, in più, *perfecta*, nel senso che possedeva tutte quelle potestà che le erano proprie per volontà esclusiva del suo Divino Fondatore, *independentemente a civili potestate*. Inoltre, il diritto di determinarsi come *societas iuridice perfecta* si presentava come un diritto *proprium ac nativum*: faceva parte dell'essenza stessa della Chiesa e nessuna potestà umana poteva limitarlo, comprimerlo o escluderlo.

3. SCIENZA GIURIDICA GIUSPUBBLICISTICA E CODIFICAZIONE PIANO-BENEDETTINA

Tutto ciò premesso, si tratta adesso di domandarci se la scienza giuridica giuspubblicistica abbia influenzato la stesura del codice; se, in altre parole, all'interno dei canoni sia possibile scorgere una formulazione che richiama un (se non il) principio-cardine dello *ius publicum ecclesiasticum*: *Ecclesia est societas iuridice perfecta*. La risposta non può che essere positiva – oltre per quanto affermato da autorevole dottrina¹⁸ – sol che si compia una semplice lettura di alcuni canoni del *Codex* del 1917¹⁹.

Basti richiamare, a mo' d'esempio, il primo paragrafo del can. 120, laddove si affermava che i chierici, sia nelle cause contenziose sia penali, «*apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent*»²⁰; il can. 121, laddove si stabiliva che i chierici erano immuni dal servizio militare e da tutti quei pubblici uffici civili alieni «*a*

futura Confederazione elvetica» (A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, 2 ed. ampliata e corretta, Bologna 2016, p. 136).

¹⁸ Cfr. E. FOGLIASSO, *Il codice di diritto canonico ...*, cit., p. 30.

¹⁹ Cfr. M. NACCI, *Origini ...*, cit., pp. 177-180; IDEM, *Chiesa e Stato ...*, cit., pp. 129-133.

²⁰ CIC del 1917, can. 120: «§ 1. Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit. § 2. Patres Cardinales, Legati Sedis Apostolicae, Episcopi etiam titulares, Abbates vel Prelati nullius, supremi religionum iuris pontificii Superiores, Officiales maiores Romanae Curiae, ob negotia ad ipsorum munus pertinentia, apud iudicem laicum conveniri nequeunt sine venia Sedis Apostolicae; ceteri privilegio fori gaudentes, sine venia Ordinarii loci in quo causa peragitur; quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, ne denegat sine iusta et gravi causa, tum maxime cum controversiae inter partes componendae frustra operam dederit. § 3. Si nihilominus ab eo qui nullam praehabuerit veniam, conveniantur, possunt, ratione necessitatis, at vitanda maiora mala comparere, certiore tamen facto Superiore a quo venia obtenta non fuit».

statu clericali»²¹; il can. 196, all'interno del titolo riguardante la potestà ordinaria e delegata, che statuiva esistere nella Chiesa, «*ex divina institutione*», la potestà di giurisdizione e di governo²²; oppure il can. 265 che determinava il diritto del Romano Pontefice, indipendente da qualsiasi potestà civile, di inviare legati in qualunque parte del mondo²³.

Passando al libro terzo del codice, il can. 1160 affermava, sui luoghi sacri, l'esenzione della giurisdizione dell'autorità civile e il libero e legittimo esercizio della giurisdizione ecclesiastica²⁴; mentre nel secondo paragrafo del can. 1322 e nel primo paragrafo del can. 1495, con la formula *independenter a civili potestate*, si statuiva, rispettivamente, il diritto della Chiesa di compiere opera di evangelizzazione²⁵ e il diritto di acquistare, alienare, e amministrare beni temporali per il perseguimento dei fini che le sono propri²⁶.

Meritano di essere menzionate anche due disposizioni del libro quinto dedicato ai delitti e alle pene: il primo paragrafo del can. 2214, che stabiliva un diritto *proprium ac nativum* della Chiesa, indipendente da qualsiasi autorità umana, di costringere con pene sia spirituali sia temporali chi aveva commesso un delitto²⁷; il can. 2334, che prevedeva la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per chi ledeva la libertà o i diritti della Chiesa (i cosiddetti *iura Ecclesiae*) mediante leggi o qualsiasi altra disposizione normativa e per chi impediva direttamente o indirettamente il legittimo esercizio della giurisdizione ecclesiastica sia in foro interno sia esterno²⁸.

²¹ CIC del 1917, can. 121: «*Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis immunes sunt*».

²² CIC del 1917, can. 196: «*Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia fori interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extra-sacramentalis*».

²³ CIC del 1917, can. 265: «*Romano Pontifici ius est, a civili potestate independens, in quamlibet mundi partem Legatos cum vel sine ecclesiastica iurisdictione mittendi*».

²⁴ CIC del 1917, can. 1160: «*Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet*».

²⁵ CIC del 1917, can. 1322, § 2: «*Ecclesiae, independenter a qualibet civili potestate, ius est et officium gentes omnes evangelicam doctrinam docendi: hanc vero rite ediscere veramque Dei Ecclesiam amplecti omnes divina lege tenentur*».

²⁶ CIC del 1917, can. 1495, § 1: «*Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos*».

²⁷ CIC del 1917, can. 2214, § 1: «*Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus*».

²⁸ CIC del 1917, can. 2334: «*Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservata plectuntur: 1° Qui leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae edunt; 2° Qui impediendo directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem*».

Tutti questi canoni, pur riguardando le materie più disparate, avevano in comune un dato fondamentale: la determinazione di particolari diritti o prerogative dell'ordinamento giuridico canonico partendo dall'assunto della Chiesa come *societas iuridice perfecta*; principio cardine, quest'ultimo, della scienza giuspubblicistica specialmente nel momento storico della codificazione del diritto della Chiesa²⁹.

4. L'IMPREScindIBILE "FUNZIONE COOPERATIVA" DELLO IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM ODIERNO

Poiché l'intitolazione generale del convegno richiama le "culture giuridiche nel centenario della codificazione", ritengo fondamentale attualizzare quanto finora detto. Rispetto ai principi giuspubblicistici inseriti nei canoni del *Codex* del 1917 poco sopra menzionati, si tratta di principi di diritto pubblico ecclesiastico che permangono nel Codice di diritto canonico vigente e che hanno mostrato la loro "tenuta" con riferimento agli eventi successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II rispetto alla revisione della codificazione piano-benedettina. Naturalmente, quando parlo di "tenuta" faccio riferimento al solo "principio giuspubblicistico" e non tanto alla "dimostrazione apologetica" della perfezione giuridica della Chiesa che, da ritenersi oggi a dir poco anacronistica per la regolazione dei rapporti fra Chiesa e comunità politiche, vanificherebbe l'importante messaggio offerto dalla Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* che al n. 76 pone come principio regolatore delle relazioni fra Chiesa e comunità politiche quello della *sana cooperatio*³⁰, e dalla Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium* dove la denominazione della Chiesa come mistero (n. 1) supera la concezione della stessa come realtà prevalentemente visibile e socio-giuridica accentuando, al tempo stesso, il suo aspetto invisibile in analogia con la natura umana e divina di Gesù Cristo (n. 8) e individuando il "nucleo" della Chiesa

²⁹ Gli "attacchi esterni" cui si fa riferimento – specialmente nei momenti genetici della scienza giuspubblicistica – sono le teorie di Lutero e il Protestantesimo. In seguito, il *vulnus* dell'ordinamento giuridico canonico è stato creato da tre fatti storici rilevanti (Controriforma, Secolarizzazione, Statalismo) che hanno causato un'incomprensione totale verso il diritto canonico. Sul punto si veda P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica . . .*, cit., pp. 375-376.

³⁰ Oltre che sconfessare l'affermazione conciliare dell'azione trinitaria, e non solo cristologica, che è all'origine della Chiesa nella quale riveste un ruolo determinante lo Spirito Santo. Si veda, a tal proposito, M. J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in «Vida Religiosa» 86 (1999), pp. 183-192; IDEM, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma 2012, pp. 22-23 ed ivi numerosi riferimenti bibliografici.

non nelle istituzioni ma in un'azione trinitaria dove risulta prevalente l'aspetto pneumatologico (n. 7)³¹.

"Tenuta" di principi dello *ius publicum ecclesiasticum* con riferimento, ad esempio, alla formulazione del primo paragrafo del can. 1254 del vigente Codice di diritto canonico, che riprende il primo paragrafo del can. 1495 del codice piano-benedettino, in cui si determina il diritto della Chiesa, nativo e indipendente dal potere civile «di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per i fini che le sono propri»³²; oppure al can. 1311, che ricalcando la struttura del can. 2214 § 1 del *Codex* del 1917 sancisce il diritto nativo e proprio della Chiesa «di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti»³³; oppure, ancora, al can. 1401 che statuisce il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica³⁴.

"Tenuta" di principi giuspubblicistici, addirittura al di fuori del testo codiciale, che permeano l'ordinamento giuridico canonico ed esprimono, in senso più ampio, la peculiare "cultura giuridica" del suo diritto. Pensiamo al principio metagiuridico della *salus aeterna animarum* o a quello dell'*aequitas canonica*, al cui interno è possibile cogliere l'anima del diritto pubblico ecclesiastico (esprimendosi nel celeberrimo adagio *Ecclesia est societas iuridice perfecta*) da intendersi, estensivamente, come disciplina volta a valorizzare l'unicità dell'ordinamento giuridico canonico³⁵. O, ancora, "tenuta" di tali principi giuspubblicistici con riferimento alla comparazione – sia orizzontale che verticale – dell'ordinamento

³¹ Cfr. *I documenti del Concilio Vaticano II*, a cura di K. RAHNER - H. VORGRIMLER, 7 ed., Roma 1968, pp. 112-114; J. ESTRADA, *La Iglesia: identidad y cambio. El concepto de Iglesia: del Vaticano I a nuestros días*, Madrid 1985, pp. 67-70.

³² CIC del 1983, can. 1254, § 1: «*Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos*». Sul punto si rinvia a C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2007, pp. 27-48.

³³ CIC del 1983, can. 1311: «*Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere*». Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 12-18; M. RIONDINO, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Manuale . . .*, cit., pp. 253-267: 255-256; M. J. ARROBA CONDE - M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, 2 ed., Milano 2017, pp. 167-185: 169-170.

³⁴ CIC del 1983, can. 1401: «*Ecclesia iure proprio et esclusivo cognoscit: 1° de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2° de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem*». Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico . . .*, cit., pp. 93 ss.; IDEM, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016, pp. 43-47; M. J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Cinisello Balsamo (Milano) 2017, pp. 47-59.

³⁵ Cfr. P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Città del Vaticano 2001, pp. 225-238; A. IACCARINO, *Introduzione al diritto canonico*, in *Manuale . . .*, cit., pp. 13-28: 26-27; IDEM, *Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all'origine del senso della giustizia*, in «*Apollinaris*» LXXXVII (2014) 583-606: 589-597; IDEM, *Il principio di equità alla prova della giurisdizione. Una certezza "altra"*, in «*Vergentis*» 4 (2017) 325-346.

canonico con gli altri ordinamenti giuridici³⁶, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali dove la Chiesa svolge un ruolo relevantissimo³⁷.

Cosa ci mostra, allora, questa continuità; questa "tenuta", cioè, dei principi giuspubblicistici all'interno del Codice vigente nonostante le giustissime esigenze di rinnovamento, in termini di codificazione, emersi nel Concilio Ecumenico Vaticano II? Mostra, a mio avviso, l'impatto culturale e giuridico di tali principi per la scienza canonistica e per il diritto della Chiesa; principi che a sua volta, come emerge diffusamente dai lavori scientifici dalla scuola giuridica lateranense, trovano un luogo di effusione privilegiato "dal" e "nel" nucleo normativo della *norma missionis*³⁸. In altre parole, ciò che emerge è la "cultura giuridica" dello *ius publicum ecclesiasticum*.

Una "cultura giuridica" che mette in luce come la corretta chiave di lettura dell'odierno *ius publicum ecclesiasticum* sia quella della "funzione cooperativa" in tema di relazioni fra Chiesa e Comunità politiche – tenendo il n. 76 della Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* come linea-guida per la loro determinazione³⁹ – e non, com'è stato recentemente scritto, quella del «compito difensivo inerente a questa disciplina giuridica»⁴⁰. Viceversa, puntando cioè sulla funzio-

³⁶ Si veda, ad esempio, F. CAPONNETTO, *Il diritto del fedele alla legalità della pena: profili comparativi*, Città del Vaticano 2014; IDEM, *Introduzione allo studio delle esperienze giuridiche. Parte prima. Sistemi giuridici comparati*, Roma 2016, pp. 399-451; IDEM, *Introduzione allo studio delle esperienze giuridiche. Parte seconda. Istituzioni di Diritto Privato Comparato*, Roma 2017, e ivi bibliografia indicata. Sull'influenza del diritto canonico negli ordinamenti europei e sullo sviluppo del diritto inglese si veda, L. CAVALAGLIO, *Il munus del trustee tra Diritto canonico, common Law e civil Law*, in «*Apollinaris*» LXXXVII (2014) 131-148: 133-135. Sul rilevante ruolo del diritto canonico per il diritto civile, in particolare in tema di fondazioni, si rinvia a L. CAVALAGLIO, *La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale*, Padova 2017, pp. 155 ss. Nell'ambito della comparazione dei sistemi processualistici si rimanda al lavoro di E. DI BERNARDO, *Modelli processuali e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico*, Città del Vaticano 2016.

³⁷ Si veda, per esempio, V. BUONOMO, *Il diritto della Comunità internazionale*, Città del Vaticano 2010; IDEM, *La tutela dei diritti dell'uomo strumento dell'integrazione europea*, in V. BUONOMO – A. CAPECCI, *L'Europa e la dignità dell'uomo. Diritti umani e filosofia*, Roma 2014, pp. 11-114; V. BUONOMO, *Fraternità e relazione nel diritto della comunità internazionale*, in *I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità. Ordinamenti a confronto*, a cura di A. COSSEDDU, Torino 2016, pp. 175-195.

³⁸ Cfr. M. J. ARROBA CONDE - M. RIONDINO, *Introduzione ...*, cit., p. 69.

³⁹ Diversamente da uno stimato collega che indica il n. 76 della Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* ancora come "traguardo" (J.-P. SCHOUPE, *Dal ius publicum ecclesiasticum alla disciplina postconciliare dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, in «*Ephemerides Iuris Canonici*» 57 (2017) 343).

⁴⁰ *Ibidem*. Sull'imprescindibile necessità, invece, di valorizzare la "funzione cooperativa" della disciplina denominata *ius publicum ecclesiasticum*, si veda M. NACCI, *Chiesa e Stato ...*, cit., p. 144. Tale funzione acquisisce un valore ancora più profondo ponendo l'attenzione alle parole di saluto che Papa Francesco ha indirizzato ai partecipanti al XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*: "come ogni Concilio, anche il Vaticano II è desinato ad esercitare in tutta la Chiesa un'influenza lunga nel tempo. Dunque,

ne “difensiva” anziché su quella “cooperativa” del diritto pubblico ecclesiastico, si corre il rischio di una configurazione dell’ordinamento giuridico canonico non rispondente ai “segni dei tempi” di questa epoca post-moderna⁴¹. Oppure, utilizzando un’espressione cara agli storici del diritto, una configurazione “tridentina” della Chiesa e del suo diritto oggi sicuramente non accettabile⁴².

il diritto canonico può essere uno strumento privilegiato per favorire la recezione nel corso del tempo e nel susseguirsi delle generazioni. Collegialità, sinodalità nel governo della Chiesa, valorizzazione della Chiesa particolare, responsabilità di tutti i *christifideles* nella missione della Chiesa, ecumenismo, misericordia e prossimità come principio pastorale primario, libertà religiosa personale, collettiva e istituzionale, laicità aperta e positiva, sana collaborazione fra la comunità ecclesiale e quella civile nelle sue diverse espressioni: sono alcuni tra i grandi temi in cui il diritto canonico può svolgere anche una funzione educativa, facilitando nel popolo cristiano la crescita di un sentire e di una cultura rispondenti agli insegnamenti conciliari” (FRANCESCO PP., *Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, 30 settembre 2017, in www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170930_codice-diritto-canonico.html, consultato il 12 dicembre 2017).

⁴¹ Per una prima configurazione sui “segni dei tempi” cui deve tener conto la scienza giuridica, si consenta il rinvio a M. NACCI, *Chiesa e Stato . . .*, cit., pp. 155-158.

⁴² E, in modo particolare, dopo il discorso di Papa Francesco agli studenti e al mondo accademico di Bologna (1 ottobre 2017) dove ha richiamato la necessità che le aule universitarie siano “cantieri di speranza” (FRANCESCO PP., *Incontro con gli studenti e il mondo accademico. Discorso del Santo Padre*, 1 ottobre 2017, in www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171001_visita_pastorale-bologna-mondoaccademico.html, consultato il 12 dicembre 2017). In tal senso, sono fermamente convinto che il mondo accademico, che rispetto allo *ius publicum ecclesiasticum* contribuisce alla determinazione di teorizzazioni circa la strutturazione delle relazioni fra la Chiesa e le comunità politiche, debba allontanarsi ancora più nettamente da una presentazione e da uno studio della materia giuridica in chiave “difensiva”.